COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA

N. **12** di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **Duemilasedici** il giorno **Ventitre** del mese di **Marzo**, alle ore **16:00** nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 3578 in data 16.03.2016 fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, convocazione **prima,** il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. **MASERO ERMINIO** con l'assistenza del Segretario Comunale **PERUZZO ROBERTO**

Fatto l'appello risulta:

MASERO ERMINIO	**P**	**PIANALTO SILVIA**	**P**
LONGHI CRISTINA	**P**	**TRIBBIA GRAZIANO**	**A**
BERTOLLO MAURIZIO	**P**	**SARTORE DANIELE**	**P**
DE LUCA ROBERTO	**P**		
PEROTTO SONIA	**P**		
MILAN GIANCARLO	**P**		
TOMIELLO GIAMPIETRO	**P**		
DE ROSSO ENRICH	**A**		
BORTOLOSO GASTONE	**P**		
PRIANTE RENZO	**P**		

Presenti n. 11 **Assenti n. 2**

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. : IMU-TASI-TARI.

Alla presenza di n. 11 consiglieri, essendo assenti De Rosso Enrich e Tribbia Graziano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Uditi i seguenti interventi succedutesi nel corso del dibattito consiliare:

Sindaco MASERO Erminio – Punto n. 6 dell'OdG., data lettura della proposta di deliberazione, ed in particolare sul fatto che con la Legge di Stabilità 2016 è venuto a mancare l'introito della TASI per la prima casa delle abitazioni di categorie diverse dalla A1, A8 e A9, si chiede al consiglio di approvare le conseguenti modifiche al regolamento comunale; qualche altra modifica riguarda la sanzioni per il ritardato pagamento, anche questa derivante da un criterio normativo generale; sulla TARI vengono fissate le scadenze delle due rate di versamento; sull'IMU viene confermata la riduzione del 50 % per chi da in comodato d'uso ai figli o ai genitori, purchè l'atto sia stato registrato; la deliberazione odierna è quindi un presupposto necessario per le successive e per il bilancio dell'esercizio 2016.

Cons. SARTORE Daniele – Solo per un chiarimento, se le modifiche regolamentari apportate sino derivanti dalla legge, come mi pare di capire dalla delibera, o vi siano aspetti discrezionali dell'Amministrazione?

Sindaco MASERO Erminio – Sono modifiche regolamentari imposte dalla legge, più la modifiche delle scadenze per i pagamenti.

Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento per l'organizzazione del Consiglio comunale, per il testo integrale della discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio.

RITENUTO di approvare la suddetta proposta, alla presenza di n. 11 Consiglieri;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI ASSENTI	N. 2 (De Rosso Enrich, Tribbia Graziano)
CONSIGLIERI ASTENUTI	N. 0
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 11

CON VOTI favorevoli unanimi dei n. 11 consiglieri, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione recante "Modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC – TASI - IMU".

Con successiva separata votazione favorevole unanime dei n. 11 consiglieri, espressa in forma palese per alzata di mano, si dichiara la immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134 comma 4 T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
su indirizzo ed indicazione della Giunta Comunale

PREMESSO che :

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 8 Aprile 2014 è stato adottato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC – IMU-TASI-TARI ;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 Aprile 2015 sono state apportate delle modificazioni al Regolamento suddetto.

CONSIDERATO che si rendono necessarie precisazioni e modifiche anche a seguito della recente evoluzione normativa in materia ;

IN PARTICOLARE, il regolamento verrà integrato con le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità per il 2016 che, formata da un solo articolo composto da 999 commi, ha apportato numerose novità in materia di fiscalità locale. Le variazioni che interessano il nostro regolamento sono di seguito elencate:

in materia di IMU:

- *sugli immobili concessi in comodato gratuito (comma 10)* eliminando le impostazioni precedenti e introducendo una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile, in presenza di requisiti molto restrittivi;
- *sui terreni agricoli (comma 13)* abrogando a partire dal 1.1.2016 le norme del D.L.4/2015 e stabilendo l'esenzione per i terreni agricoli dei Comuni riportati nella Circolare ministeriale n.9/ 1993 come montani o parzialmente montani; il Comune di Piovene Rocchette è indicato nell'elenco allegato alla circolare in questione, e l'esenzione opera sull'intero territorio comunale; si torna quindi ai criteri validi fino al 2013;

in materia di TASI:

- stabilendo l'esclusione dalla Tasi delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9 *(comma 14*);

nel campo delle sanzioni per omesso /tardivo versamento

anticipando *(comma 133)* al primo gennaio 2016 la decorrenza delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 che ha previsto :

- l'introduzione di una riduzione della sanzione per i versamenti tardivi effettuati entro 90 giorni dalla scadenza (dal 30% al 15%);
- la riduzione della sanzione ad 1/15 per ogni giorno di ritardo per i versamenti effettuati entro 15 giorni;
- la riduzione della sanzione alla metà per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza;

SI RITIENE altresì necessario intervenire in materia di TARI per i seguenti adeguamenti operativi :

- fissando due rate per il versamento ;
- adeguando il Regolamento comunale alle disposizioni della DGR n.288 del 11 marzo 2014, che con riguardo all'auto compostaggio ha previsto che le Amministrazioni comunali devono approvare un tipo di convenzione che riporti l'impegno dell'utente a compostare autonomamente tutta la frazione organica biodegradabile umida e vegetale presente nei rifiuti urbani prodotti; di conseguenza la riduzione prevista all'art.55 per

l'utilizzo della concimaia, sarà subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione;

SI RENDE NECESSARIO pertanto intervenire nei seguenti punti:

CAPITOLO I
Disciplina generale "IUC" Imposta unica comunale
IMU-TASI-TARI

Articolo 6- Scadenze di versamento
il comma 2. secondo capoverso viene così sostituito :

- il versamento della TARI è fissato in due rate scadenti il **31 Agosto** e il **31 Ottobre**.

Articolo 9- Accertamento, sanzioni ed interessi
al comma 2 viene corretto il n. del D.Lgs. nel n.471/1997; alla fine del capoverso viene inserito il seguente testo :
" Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;"
al comma 3 viene aggiunto il seguente capoverso :
"Per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta alla metà".

CAPITOLO II
componente IMU:

Articolo 18 – Esenzioni ed esclusioni dall' imposta
- la lettera g) del primo comma viene così modificata tornando al testo originario:
g) i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27 dicembre 1977, n.984 in quanto il Comune di Piovene Rocchette è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n.9/1993 ;

Articolo 19 – Riduzioni
A seguito delle disposizioni introdotte dal comma 10 dell'articolo unico della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), si aggiunge la lettera c) al comma 1:
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1,A8 e A9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

componente TASI :

Articolo 27- Presupposto della tassa
l'articolo viene così modificato:
1. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, del possessore e dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;

Articolo 28- Base imponibile
si stralciano i commi 2 e 3 che saranno riportati nell'articolo successivo.

Articolo 29- viene stralciato e sostituito dal seguente :

Articolo 29- Riduzioni :
La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
1. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1,A8 e A9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inagibilità o di inabitabilità si rinvia all'art.19 del presente regolamento.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art.10 del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

CAPITOLO IV
componente TARI:

Articolo 55 – Riduzioni per le utenze domestiche
Al comma 3. vengono cancellate le parole " su presentazione di apposita istanza" e viene inserito il testo seguente dopo le parole "viene applicata":
… previa sottoscrizione del modello di convenzione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.25/2016;

Articolo 64 - Riscossione e controllo dei versamenti
al comma 1. dopo le parole "ammontare complessivo in.. " il testo viene sostituito da " due rate scadenti : **31 Agosto** e **31 Ottobre.**

RICORDATO che :
- ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446/997, i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione ;
- l'art.1, c.151 del D.Lgs. n. 267/2000 ha stabilito che il bilancio di previsione si approva entro il 31 Dicembre dell'anno precedente;

- per l'anno 2016 il termine è stato differito al 30 Aprile dal D.M. Interno del 1 Marzo 2016 ;
- l'art.53, comma 16 della Legge n. 388/00 dispone che le tariffe, le aliquote e i regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio.

RICORDATO inoltre :

- che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dal momento in cui tali atti sono divenuti esecutivi e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 13, comma 13-bis , del D.L. n.201/2011, così come modificato dalla lettera e) del comma 10 della Legge n. 208/2015, e s.m.i. stabilisce che, a partire dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell' IMU , decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico www.portalefederalismofiscale.gov.it e che gli effetti delle deliberazioni stesse retro agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta ; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno (termine modificato dai commi 10 e 14, dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015);

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 del 28/2/2014 la quale, fornendo i primi chiarimenti in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale , delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti, ribadisce che tale operazione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di cui al combinato disposto dall'art.52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e dell'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito dalla Legge n. 214/2011;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta unica comunale (IUC);

RITENUTO di approvare le suddette modificazioni al regolamento;

ACQUISITO nella proposta il parere favorevole del Revisore Unico dei conti allegato sub. A), prot. n. 2832 del 2 marzo 2016, ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012.

RAVVISATA la competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

AVUTA l'assistenza del Segretario comunale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **Di approvare** la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che segue:

CAPITOLO I
Disciplina generale "IUC" Imposta unica comunale
IMU-TASI-TARI

Articolo 6- Scadenze di versamento

il comma 2. secondo capoverso viene così sostituito :

- il versamento della TARI è fissato in due rate scadenti il **31 Agosto** e il **31 Ottobre**.

Articolo 9- Accertamento, sanzioni ed interessi

- al comma 2 viene corretto il n. del D.Lgs. nel n.471/1997; alla fine del capoverso viene inserito il seguente testo :
- Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
  Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
- al comma 3 viene aggiunto il seguente capoverso :
- Per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta alla metà.

componente IMU:

Articolo 18 – Esenzioni ed esclusioni dall' imposta

- la lettera g) del primo comma viene così modificata tornando al testo originario:

g) i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 27 dicembre 1977, n.984 in quanto il Comune di Piovene Rocchette è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n.9/1993 ;

Articolo 19 – Riduzioni

A seguito delle disposizioni introdotte dal comma 10 dell'articolo unico della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), si aggiunge la lettera c) al comma 1:

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1,A8 e A9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

componente TASI :

Articolo 27- Presupposto della tassa

l'articolo viene così modificato:

2. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, del possessore e dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;

Articolo 28- Base imponibile

si stralciano i commi 2 e 3 che saranno riportati nell'articolo successivo.

Articolo 29- viene stralciato e sostituito dal seguente :

Articolo 29- Riduzioni :
La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
1. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1,A8 e A9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inagibilità o di inabitabilità si rinvia all'art.19 del presente regolamento.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art.10 del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

CAPITOLO IV
componente TARI:

Articolo 55 – Riduzioni per le utenze domestiche
Al comma 3. vengono cancellate le parole " su presentazione di apposita istanza" e viene inserito il testo seguente dopo le parole "viene applicata":
… previa sottoscrizione del modello di convenzione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.25/2016;

Articolo 64 - Riscossione e controllo dei versamenti
al comma 1. dopo le parole "ammontare complessivo in.. " il testo viene sostituito da " due rate scadenti : **31 Agosto** e **31 Ottobre.**

2. Di adempiere agli obblighi di cui al combinato disposto dall'art.52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e dell'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito dalla Legge n. 214/2011 pubblicando la presente deliberazione e il Regolamento allegato nel sito informatico www.portalefederalismofiscale.gov.it secondo le modalità indicate nella nota del Ministero dell'Economia n. 4033 del 28 Febbraio 2014;

3. Di dare atto che le modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

4. Di allegare il parere espresso del Revisore Unico dei conti (allegato A).

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo unico approvato con D.Lgs.n. 267/2000.

allegato A)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. P - 111 - 2016

oggetto: **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. : IMU-TASI-TARI.**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette, 11-03-2016

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette, 11-03-2016

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO